

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

NEL RICORSO R.G. 538/2020

pendente dinanzi a

T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE PRIMA BIS

Nell'interesse del Sig.na **PASTORE Naomi Federica**, nata a Paternò il 3.10.1996 C.F. PSTNFD96R43G371A e residente in Caraffa di Catanzaro alla via Corso Colombo, rappresentata e difesa dall'Avv. Schinea Giovanni, con studio in Caraffa di Catanzaro Piazza Scanderberg, 11 C.F. SCHGNN68D18C352J P.I. 020230507985 pec giovanni.schinea@avvocaticatanzaro.legalmail.it ed elettivamente domiciliata in Roma presso e nello studio dell'avv. Rizzotto Maria Beatrice in viale delle Milizie nr. 1 Pec mariarizzotto@ordineavvocatiroma.org giusta procura già presente in atti

CONTRO

- il **Ministero della Difesa**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, Palazzo Baracchini, Via XX settembre n.8, p.iva/c.f. 80234710582, *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12 pec roma@mailcert.avvocaturastato.it; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, V. le Romania n.45, p.iva/c.f. 80236190585, *ope legis* domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n.12 pec roma@mailcert.avvocaturastato.it ; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI DELLA CONTROINTERESSATA

- Sig.na Agnello Giordana Maria nata il 26.11.1999 e residente a Scordia (95048) (CT) via Principessa di Piemonte nr. 48 vincitrice di concorso ed inserita in graduatoria utile al posto nr. 1661 dell'elenco:

nonché

nei confronti di tutti gli altri controinteressati vincitori di concorso di cui all'allegato elenco unito al presente atto sotto la lettera A), da considerare parte integrante del presente atto di integrazione del contraddittorio.

Con Ordinanza n. 10628/2020, pubblicata il 19.10.2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione I Bis, ha disposto , ricorrente nel Ricorso R.G. 538/2020, proposto contro il MINISTERO DELLA DIFESA (Resistente) e nei confronti di Agnello Giordana (Contro interessata), ad integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente del ricorso, dell'elenco nominativo dei controinteressati e della Ordinanza che ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza medesima.

Ciò premesso, con il presente atto e gli altri oggetto di pubblicazione, si

INTEGRA IL CONTRADDITTORIO

Nei confronti dei controinteressati, i quali potranno costituirsi nel pendente giudizio dinanzi al T.A.R. per il Lazio sede di Roma nella procedura iscritta al nr. R.G. 538/2020, per il tramite di avvocato munito di procura speciale, così partecipando al processo.

Sono controinteressati tutti coloro che nella graduatoria generale di cui al decreto di approvazione della graduatoria definitiva emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29.11.2019 prot. Nr. 29/6-8-1 CC sono stati considerati idonei.

Con il presente atto si chiede inoltre all'Amministrazione resistente la pubblicazione sul proprio sito web: del presente atto di integrazione del contraddittorio; dell'Ordinanza n. 10628/2020 Re. Prov. Coll. del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I^a bis di integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami; del Ricorso introduttivo del giudizio; dell'ordinanza nr. 10628/2020 nonché degli elenchi nominativi dei controinteressati.

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI:

ORDINANZA N. 10628/2020 ADOTTATA IN SENO AL RICORSO R.G. 538/2020 PENDENTE DINANZI AL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE PRIMA BIS PER IL QUALE È FISSATA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE PER IL GIORNO 29.01.2021

PREMESSA DEL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

Il Ministero bandiva concorso per il reclutamento di 3.700 allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

La Sig.na Pastore, presentava apposita domanda di partecipazione a seguito della quale partecipava alla selezione. Dopo aver superato la prova scritta di selezione con esito positivo, le prove di efficienza fisica, risultando idonea, in data 24.10.2019 veniva convocata a Roma presso il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento "commissione per gli accertamenti psico fisici" per essere sottoposta alle visite mediche ed agli ulteriori accertamenti previsti dal bando di concorso.

All'esito di questi ultimi, con provvedimento del 378338/2-12 del 24.10.2019 la Sig.na Pastore veniva esclusa dal concorso in quanto alla visita medica veniva riconosciuta ".....omissis....."

La sig.ra Pastore Naomi Federica ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare della efficacia, dei seguenti atti:

1. del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – prot. n. 378338/2-12 del 24.10.2019 consegnato alla ricorrente in pari data e reso in sede di visita medica, con cui la *Commissione per gli accertamenti psico-fisici* ha giudicato la Sig.na Pastore Naomi Federica **non idonea** al Concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.2019 conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
2. Del decreto di approvazione della graduatoria definitiva emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29.11.2019 prot. Nr. 29/6-8-1 CC
3. Della Graduatoria pubblicata in data 22.11.2019
4. Di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o derivato che hanno comportato l'esclusione della ricorrente dal concorso

Con il medesimo ricorso ha altresì chiesto il riconoscimento, in favore della ricorrente, della prescritta idoneità e del diritto alla prosecuzione delle ulteriori fasi della selezione.

In via cautelare ed urgente ha chiesto la sospensione provvisoria della efficacia dei provvedimenti impugnati.

MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO

Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 e ss.mm.ii., ed in particolare del suo art. 587 – Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del bando di concorso – Eccesso di potere – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria - Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà – Errore nei presupposti di fatto e di diritto - Errore in fatto e nella valutazione, arbitrarietà nella valutazione dei requisiti operata dall'Amministrazione in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare ed agli scopi che si intendono perseguire per quanto di interesse nel ricorso - Mancata trasparenza sui criteri di valutazione – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa- Illegittimità derivata degli atti successivamente adottati.

La valutazione della Commissione medica e il conseguente giudizio di non idoneità espresso nei confronti della odierna ricorrente, è il portato di evidenti errori, di fatto e di diritto, nonché di altrettanti travisamenti sfociati nella violazione e/o falsa applicazione di norme di legge.

Ed invero, qualora l'operato della Commissione non fosse stato - per così dire - traviato da alcuni plateali errori, è evidente che il giudizio nei confronti della ricorrente non avrebbe potuto che essere positivo, con conseguente diritto di quest'ultima di essere inserita nella graduatoria finale.

Il centro di selezione e reclutamento nazionale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha motivato la non idoneità e quindi la esclusione della Sig.na Pastore con la seguente motivazione ".....omissis.....".

Il provvedimento oggetto di gravame si fonda su una motivazione scarna e stereotipata, restando oscure le ragioni che hanno condotto la Commissione medica ad escludere la ricorrente.

Si tratta di una evidente violazione dell'art. 3 e ss. artt. della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, il quale dispone l'obbligo di motivare congruamente ed adeguatamente gli atti amministrativi.

In altre parole, devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie, così da consentire al Giudice Amministrativo e ai ricorrenti una valutazione circa la ragionevolezza e logicità dell'iter seguito nella formazione dell'atto.

La patologia di cui soffre la Sig.na Pastore viene più comunemente chiamata ".....omissis.....".

Essa è una condizione molto diffusa che si manifesta ".....omissis.....".

Nel nostro caso la concorrente riferisce ".....omissis....."

Analizzando la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nr. 90 recante ".....omissis....."

In considerazione di quanto indicato dalla norma in esame, per come riportato dal parere medico legale redatto dalla Dott.ssa Giuseppina Procopio (doc. 2) si può senza alcun dubbio concludere ".....omissis....."

Nel caso del concorso in questione, gli accertamenti psico fisici, devono verificare il possesso di un adeguato profilo sanitario; a tal fine la commissione per gli accertamenti psico-fisici attribuisce i coefficienti relativi ai vari organi ed apparati secondo i criteri di cui al DM 4/6/2014 "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare"

Nel caso che ci interessa, ed in particolare il bando (doc. 3) al quale ha partecipato la Sig.na Pastore, prevede, ai fini del giudizio di idoneità un profilo sanitario con coefficiente 1 o 2

Per come riportato nella parere medico legale di parte ricorrente, redatto dalla Dott.ssa Procopio Giuseppina, ed allegato al presente fascicolo ".....omissis....."

Per quanto esposto, quindi, è indubbio che la Commissione esaminatrice ha irragionevolmente applicato un coefficiente diverso dal caso che invece ci vede coinvolti.

Ciò che occorre far rilevare all'On.le Tribunale adito è che la commissione medica ha sottoposto l'aspirante Carabiniere agli accertamenti specialistici e di laboratorio per come previsti all'art. 10 comma 5 dal bando di concorso. Ma si rileva come, al comma 5 dello stesso articolo si dice "la commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione medico legale; potrà richiedere documentazione sanitaria degna di nota per la valutazione psico-fisica."

Nel caso dell'odierno ricorrente nulla di tutto ciò è stato eseguito ne è stato richiesto dalla Commissione esaminatrice, la quale ha attribuito ".....omissis....."

Alla luce di questo, la commissione ha ritenuto la NON IDONEITA' di Pastore Naomi Federica.

Tale conclusione è di tutta evidenza irragionevole.

Ricorre, inoltre, un'ipotesi di eccesso di potere in quanto il giudizio diagnostico della Commissione medica non solo erra sui presupposti, ma difetta di un'adeguata istruttoria vista l'assenza di esami obiettivi.

Tale facoltà, come già ribadito, è prevista espressamente dall'art. 10 del bando di concorso, il quale concede la possibilità alla Commissione medica di approfondire la visita, disponendo l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, inoltre, "potrà essere richiesta documentazione sanitaria a precedenti traumatici patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione psico-fisica".

Nel caso di specie la Commissione non ha approfondito la visita con ulteriori esami obiettivi perché se così avesse fatto sarebbe addivenuta alle stesse conclusioni della dott.ssa Procopio, espresse nella sua relazione allegata al presente giudizio, quale idoneo principio di prova.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui considerato, anche per questo motivo il Provvedimento oggi impugnato merita di essere annullato poiché illegittimo e/o infondato.

Ciò premesso, riepilogati i Motivi di diritto a sostegno della illegittimità di tutti gli atti impugnati, si integra il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, mediante la pubblicazione del presente atto e di quelli indicati nell'ordinanza n. 10628/2020.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI:

1. del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – prot. n. 378338/2-12 del 24.10.2019 consegnato alla ricorrente in pari data e **reso in sede di visita medica, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato la Sig.na Pastore Naomi Federica non idonea al Concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sulla G.U.R.I, 4^a serie speciale n. 23 del 22.03.2019 conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali.**

2. Del decreto di approvazione della graduatoria definitiva emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 29.11.2019 prot. Nr. 29/6-8-1 CC

3. Della Graduatoria pubblicata in data 22.11.2019

4. Di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati con il ricorso.

ATTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

Unitamente al presente atto, firmato digitalmente, vengono inviati all'Amministrazione, affinché ne curi la pubblicazione, i seguenti atti:

- Copia digitale dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del contraddittorio (N. 10628/2020);
- Ricorso al T.A.R.;
- Elenchi nominativi dei controinteressati.

AVVERTENZA PER I CONTROINTERESSATI

L'andamento del processo è consultabile sul sito internet: giustizia-amministrativa.it, cliccando sulla voce <<TAR>> e poi su <<TAR Lazio – Roma>>. Nella finestra <<Attività giurisdizionale>> cliccare sulla voce <<ricorsi>>. Nella schermata delle <<Ricerche>> inserire, negli spazi dedicati, il numero R.G. del Ricorso (538) e l'anno di presentazione (2020), poi cliccare su <<cerca>>. Si aprirà la pagina del ricorso ricercato.

Si richiede, pertanto, in ottemperanza all'ordinanza del Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, n. 10628/2020, con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del presente atto di integrazione del contraddittorio, unitamente alla copia del ricorso introduttivo, della medesima ordinanza e dell'allegato elenco dei controinteressati vincitori del concorso, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Caraffa di Catanzaro Roma, 31.10.2020

Il richiedente per il ricorrente

Avv. Giovanni Schinea